

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ALIEUTICA SPORTIVA E RICREATIVA NEI BACINI ARTIFICIALI DI SUVIANA, BRASIMONE E S. MARIA - ANNI 2023/2025

Capo I

Oggetto e principi

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'esercizio controllato della pesca sportiva secondo principi di tutela e conservazione del patrimonio ittico all'interno dei bacini artificiali di Suviana, Brasimone e Santa Maria, presenti nel Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone (di seguito Parco).

2. Con il presente regolamento l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito Ente) norma l'accesso alle aree spondali dei bacini artificiali presenti nel Parco per la pratica del carp fishing secondo quanto previsto da:

- Legge Regionale 07 novembre 2012, n. 11;
- Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1;
- Programma Ittico Regionale Annuale;
- Piano Territoriale del Parco regionale Laghi Suviana e Brasimone approvato con delibera di Consiglio della Provincia di Bologna n. 65/2010;
- Misure generali e specifiche di conservazione e Piano di gestione del SIC IT4050020 -Laghi di Suviana e Brasimone.

3. Il presente regolamento definisce inoltre le misure minime per le specie ivi indicate oltre le quali è possibile trattenere il pesce e le specie per le quali è vietata la pesca ai sensi delle norme regionali e a quelle riferite ai siti Rete Natura 2000.

Art.2

Principi

1. Il presente regolamento è volto a tutelare le specie ittiche nel loro complesso, contemperando la volontà di garantire la massima biodiversità acquatica con l'esercizio della pesca sportiva quale elemento di coesione sociale e favorendone un orientamento volto a perpetuare la risorsa dalla quale trae ragione d'essere.

Capo II

Carp fishing

Art. 3

Individuazione delle postazioni di pesca

1. A cura dell'Ente, sono individuate, lungo i litorali dei bacini di competenza, postazioni numerate (Allegato 1) ove è consentita l'attività di carp fishing e in particolare:

- a) le postazioni sono individuate e regolate con apposita segnaletica che indica la singola postazione e gli accessi ai punti di pesca;
- b) in ogni postazione possono pescare contemporaneamente al massimo 2 pescatori;
- c) le postazioni di pesca per la pratica del carp fishing sono riportate con apposita cartellonistica nei pressi dei principali accessi ai bacini;
- d) ogni postazione ha una larghezza di 40 metri lineari di sponda;
- e) è vietato il carp fishing al di fuori delle postazioni indicate;
- f) ogni postazione può essere occupata dal medesimo pescatore per non più di 15 giorni consecutivi.

Art. 4

Modalità di pesca

1. Il carp fishing potrà essere svolto dal pescatore sportivo in possesso di licenza di pesca di categoria B, con le seguenti modalità:

- a) la pesca è consentita nei bacini Brasimone, Santa Maria e Suviana esclusivamente nelle postazioni di cui all'articolo 3;
- b) per il carp fishing è consentita la pesca notturna;
- c) è consentito l'uso di una sola canna per pescatore armata di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, innescando l'esca esternamente all'amo (non infilata sullo stesso);
- d) la pesca è consentita solo da riva;
- e) l'attività di pesca dovrà essere effettuata a una distanza di lancio da terra non superiore ai 150 metri e occupando una porzione di lago non superiore a circa 45° sia a sinistra che a destra dal centro di ogni postazione. Qualora la distanza tra la sponda dalla quale si pesca e quella opposta fosse inferiore ai 150 metri, si considera come distanza massima di lancio la metà di porzione del lago tracciando una linea retta da sponda a sponda;
- f) al soggetto che esercita il carp fishing è preclusa per l'intera giornata ogni altra attività alieutica all'interno del bacino utilizzato per la pesca;
- g) il pescatore che svolge l'attività di carp fishing, dovrà lasciare spazio a turisti di qualsiasi forma come: bagnanti, turisti in generale e altri pescatori di altre tecniche; questi ultimi dovranno attenersi al regolamento ittico regionale vigente rispettando la distanza minima tra pescatori ivi prevista;
- h) sono ammesse come esche solo boiles del diametro compreso tra 10 e 30 mm e granaglie cotte;
- i) durante l'esercizio della pesca e per la tutela del pescato, il pescatore dovrà essere munito di:
 - materassino protetti pesce rialzato da terra oppure imbottito con sponde alte;
 - ampio guadino con maglia morbida e lato minimo superiore a 50 cm e con foro della maglia non superiore agli 8 mm;
 - disinfettante per curare il pesce da eventuali ferite;
 - un secchio pieno di acqua per bagnare costantemente il pesce durante la sua permanenza fuori dall'acqua, che non potrà comunque superare i tre minuti dal momento in cui lo stesso è stato portato fuori dall'acqua;

j) il pesce catturato anche in maniera accidentale dovrà essere rilasciato immediatamente senza danneggiare lo stesso; le mani e il materassino dovranno risultare bagnati durante il maneggio del pesce;

k) il quantitativo giornaliero massimo utilizzabile di pastura, composta esclusivamente da sfarinati o sostanze vegetali cotte, è di 1 kg per pescatore;

l) i pescatori che svolgono l'attività di carp fishing, possono avvalersi per il riparo notturno di una tenda mobile di colore mimetico (verde e/o marrone), di dimensioni non superiori a circa 3x3 m, da posizionarsi nei pressi della postazione di pesca da un'ora prima del tramonto e sino a un'ora dopo l'alba. Non sono ammesse tende o bivacchi di altro colore e non sono ammesse tende al di fuori delle postazioni indicate;

m) tutto il materiale utilizzato per la pesca, a eccezione della canna e del suo sostegno, dovrà essere raccolto all'interno del riparo notturno o, nelle ore diurne, sotto alla struttura utilizzata per proteggersi dal sole o dalla pioggia, la quale dovrà presentare almeno tre lati aperti e avere una proiezione al suolo non superiore ai 4 metri quadrati;

n) ogni pescatore ha l'obbligo di essere in possesso di un sistema per lo smaltimento di rifiuti organici e rifiuti in generale.

Art. 5

Autorizzazione per l'esercizio del carp fishing

1. L'autorizzazione all'esercizio del carp fishing è soggetta al pagamento di una tariffa per persona così stabilita:

- giornaliero € 7,00
- due giorni € 10,00
- week end (da venerdì a domenica) € 15,00
- settimanale (sette giorni) € 25,00
- bisettimanale (14 giorni) € 35,00
- mensile (30 giorni) € 50,00
- quattro mesi (stagionale) € 120,00
- annuale (*) € 200,00

(*) dal giorno del pagamento al giorno precedente dell'anno successivo (esempio: pagamento effettuato il 4 giugno 2023, ultimo giorno di validità 3 giugno 2024)

La giornata viene intesa dalle ore 12,00 del primo giorno indicato nell'autorizzazione alle ore 12,00 del giorno successivo.

2. I prezzi indicati al precedente comma sono validi per il primo anno di vigenza del presente regolamento e saranno aggiornati annualmente con atto del Comitato Esecutivo.

Il corrispettivo potrà essere versato mediante bollettino di conto corrente postale intestato a Ente Parchi Emilia orientale o con PAGO PA.

Nel caso di versamento con bollettino di conto corrente postale, nella causale dovrà essere riportata la data del primo giorno di pesca.

Le tariffe di cui al punto 1 sono ridotte dal 50% nel caso di persone portatrici di invalidità del 100% attribuita dagli organi competenti in materia. All'atto della richiesta dei documenti da parte degli organi di vigilanza dovrà essere mostrata copia del documento che attesti il livello di invalidità del 100%.

3. L'Ente si riserva di autorizzare manifestazioni di pesca durante le quali la pesca potrà essere normata diversamente rispetto al presente regolamento.

Art. 6

Divieti durante l'esercizio del carp fishing

1. Durante l'esercizio del carp fishing è vietato:

a) l'utilizzo di:

a.1 ancorette;

a.2 cavi di acciaio;

a.3 segnalini;

a.4 sacche di mantenimento, nasse o qualsiasi altro strumento per la detenzione del pesce;

a.5 granaglie non cotte, anche per pasturazione;

a.6 barchini radiocomandati e droni per qualsiasi utilizzo nella pesca;

a.7 natanti per spostarsi con l'attrezzatura da pesca;

b) l'utilizzo e detenzione di natanti di qualsivoglia dimensione, con o senza passeggero a bordo, anche se non dotati di motore;

c) ogni modifica dell'ambiente lacustre e spondale;

d) depositare a terra rifiuti che, eventualmente, potranno essere custoditi all'interno del riparo mobile utilizzato; gli utilizzatori delle postazioni hanno l'obbligo di mantenere le stesse sgombrere dai rifiuti;

e) accendere fuochi liberi;

f) detenere ogni genere di pesce vivo o morto;

g) detenere ver de vase, sangue e derivati, esche vive di qualsiasi specie, crostacei, vermi e altre esche artificiali, fatta eccezione per le esche artificiali dedicate per il carp fishing come le imitazioni in gomma di boilies o granaglie; queste ultime dovranno essere usate solo ed esclusivamente come innesco e non come pasturazione;

h) l'innesco di esche direttamente sull'amo;

i) la pesca a galla;

j) abbandonare la postazione durante l'esercizio di pesca con lenza in acqua;

k) campeggiare al di fuori delle aree indicate per la pesca al carp fishing;

l) il transito e la sosta di veicoli a motore al di fuori della viabilità pubblica; gli autoveicoli dovranno essere collocati per il loro stazionamento nelle aree di sosta a ciò deputate.

2. La pesca è interdetta dalle ore 18 dell'ultima domenica di febbraio alle ore 6 dell'ultima domenica di marzo.

3. L'esercizio del carp fishing è comunque vietato nel periodo che va dal 15 maggio al 30 giugno.

Capo III

Misure minime e divieti di pesca

Art. 7

Misure minime e divieti di pesca per specie diverse

1. La detenzione delle specie è consentita nella misura minima e nei limiti di seguito riportati:

Trota fario (*Salmo [truta] truta*)

È consentita la pesca con esche naturali o artificiali, a condizione che gli ami e le ancorette siano prive di ardiglione.

È possibile trattenere un numero di capi non superiori a tre per ogni giornata di pesca.

Misura minima: 28 cm.

Vairone (*Telestes muticellus*)

La pesca e la detenzione di esemplari vivi o morti di Vairone è vietata nei bacini del Brasimone, Suviana e Santa Maria.

Barbo (*Barbus plebejus*)

La pesca e la detenzione di esemplari vivi o morti di Barbo è vietata nei bacini del Brasimone, Suviana e Santa Maria.

Lasca (*Protochondrostoma genei*)

La pesca e la detenzione di esemplari vivi o morti di Lasca è vietata nei bacini del Brasimone, Suviana e Santa Maria.

Carpa (*Cyprinus carpio*)

La pesca della carpa è consentita secondo quanto previsto dal Capo II del presente regolamento.

Cavedano (*Squalius cephalus*)

È consentita la pesca con esche naturali o artificiali, a condizione che gli ami e le ancorette siano prive di ardiglione.

È possibile trattenere un numero di capi non superiori a cinque per ogni giornata di pesca.

Misura minima: 20 cm.

Anguilla (*Anguilla anguilla*)

È consentita la pesca con esche naturali, a condizione che gli ami e le ancorette siano prive di ardiglione.

È possibile trattenere un numero di capi non superiore ad uno per ogni giornata di pesca.

Misura minima: 50 cm.

Persico reale (*Perca fluviatilis*)

È consentita la pesca con esche artificiali, a condizione che gli ami e le ancorette siano prive di ardiglione.

È possibile trattenere un numero di capi non superiore a tre per ogni giornata di pesca.

Misura minima: 22 cm.

Pigo (*Rutilus pigus*) e Savetta (*Chondrostoma soetta*)

La pesca e la detenzione di esemplari vivi o morti di Pigo e Savetta è vietata nei bacini del Brasimone, Suviana e Santa Maria.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica di cui al Capo II del RR 1/2018.

Art. 8

Periodi di divieto di pesca

1. Per i periodi nei quali, per le diverse specie, è vietato l'esercizio della pesca sportiva, si applicano le previsioni dell'allegato 2 del RR 1/2018 e del Programma Ittico Regionale Annuale vigente.

Capo IV

Ulteriori disposizioni

Art. 9

Specie esotiche invasive di rilevanza unionale

1. Ai sensi del Reg. UE 1143/2014 e successivi regolamenti di esecuzione, nel caso in cui vengano pescati individui appartenenti alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, individuate alla data di approvazione del presente regolamento ed elencate nell'Allegato 2, ne è vietata la reimmissione all'interno dei Laghi di Suviana, Brasimone e Santa Maria. È pertanto fatto obbligo al pescatore di smaltire le carcasse ai sensi della normativa vigente.

2. Nel caso in cui vengano pescati individui di specie inserite nell'Allegato 2 non ancora presenti in Emilia-Romagna, è fatto obbligo comunicare senza indugio all'ufficio regionale del Settore Aree Protette, Foreste e sviluppo della Montagna, tramite l'indirizzo mail segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it, i dati della cattura, con allegata una foto dell'individuo catturato.

Capo V

Vigilanza e sanzioni

Art. 10

Vigilanza

1. L'Ente esercita le funzioni di sorveglianza prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale. Le funzioni di sorveglianza sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla Legge Regionale n. 24 del 2003, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di

convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.

2. All'atto di un eventuale controllo, il pescatore dovrà, se a questi richiesto:

- mostrare la licenza di pesca;
- nel caso di esercizio del carp fishing, mostrare il versamento della tariffa di cui all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento;
- mostrare un documento di riconoscimento;
- recuperare la lenza per verificare la modalità d'innesco, l'esca impiegata e ogni altro elemento inerente il materiale impiegato.

Art. 11

Sanzioni

1. Ogni infrazione al presente Regolamento è punita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a) della LR 6/2005, salvo che la fattispecie sia disciplinata dal successivo comma 2, con una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 oltre ad altre eventuali sanzioni per fatti previsti dalle altre norme vigenti.

2. Per le violazioni di seguito descritte, sono applicate le seguenti sanzioni:

- a) lettere a1 e a2, dalla lettera a4 alla lettera a7, dalla lettera b) alla lettera f), lettere k) e l) comprese del comma 1, art. 6, e dei commi 2 e 3 dello stesso art. 6: sanzione da 250 a 2.500 euro;
- b) lettera a3 e dalla lettera g) alla lettera j) comprese del comma 1, art. 6: sanzione da 25 a 250 euro;
- c) per la pesca con più canne: sanzione da 100 a 1.000 euro per ogni canna ulteriore rispetto a quella ammessa;
- d) per la detenzione di esemplari vivi o morti, per i quali sia vietata la pesca: sanzione da 50 a 500 euro per ogni esemplare;
- e) per la detenzione di esemplari vivi o morti di misura inferiore a quella ammessa ai sensi dell'art. 7 ma per i quali sia ammessa la pesca: sanzione da 25 a 250 euro per ogni esemplare;
- f) per l'esercizio del carp fishing in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 5: sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Per assenza di autorizzazione deve intendersi sia la completa mancanza di autorizzazione che la disponibilità di un'autorizzazione che non comprenda il giorno nel quale è stata rilevata tale condizione dagli organi di vigilanza.

3. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
- b) dal pregio del bene danneggiato.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 60 della LR 6/2005 trova applicazione la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 12

Entrata in vigore e durata di validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della LR 6/2005.
2. Il presente Regolamento ha validità per n°3 annualità dalla data di approvazione (2023-2025).

Art. 13

Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento viene applicato quanto riportato dalla LR 11/2012, dal RR 1/2018, dal Programma Ittico Regionale Annuale di cui all'art. 5 della LR 11/2012, nonché dalla legislazione di riferimento.

Art. 14


Norme transitorie

1. Il presente Regolamento potrà subire modificazioni a seguito dell'approvazione del Programma Ittico Regionale Annuale, di cui all'art. 5 della LR 11/2012 e/o a seguito di altri atti cogenti.

ALLEGATO 1

Quadro riassuntivo delle postazioni di pesca per il carp fishing


POSTAZIONI CARP FISHING BACINO SANTA MARIA



Numerazione e nominativi postazioni di pesca:

1. La Posta del Re
2. Il Chiosco
3. I Canneti
4. Il Campo
5. Il Muro

POSTAZIONI CARP FISHING BACINO BRASIMONE



Numerazione e nominativi postazioni di pesca:

- | | | | |
|----|------------------------|-----|-----------------|
| 1. | Boa Gialla | 10. | I Giochi |
| 2. | Spiaggia Piccola | 11. | Lo Spiaggione |
| 3. | Sponda Dei Cinghiali | 12. | Pinetina |
| 4. | Punta Libo | 13. | Dalle Boe |
| 5. | La Piantagione | 14. | Dai Bocchettoni |
| 6. | Ansa Del Furgone Rosso | 15. | La Muraglia |
| 7. | Fontana Diga | 16. | Le Zecche |
| 8. | Da Italia | 17. | Il Pratone |
| 9. | Il Museo | | |

POSTAZIONI CARP FISHING BACINO SUVIANA



Numerazione e nominativi postazioni di pesca:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ansa Del Diavolo | 7. Sponda Del Panorama |
| 2. Il Pratone | 8. La Secca |
| 3. Punta Del Riminese | 9. Ansa Jenny |
| 4. Sponda Dell'Invidia | 10. Braccio Blu |
| 5. Mistral | 11. Sbarra Diga |
| 6. Ansa Pineta | |

ALLEGATO 2

Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Nome scientifico	Nome comune	Presenti in Emilia-Romagna
<i>Lepomis gibbosus</i>	Persico sole	X
<i>Perccottus glenii</i>	-	
<i>Pseudorasbora parva</i>	Pseudorasbora	X
<i>Ameiurus melas</i>	Pesce gatto nero o barbone	X
<i>Channa argus</i>	Testa di serpente settentrionale	
<i>Fundulus heteroclitus</i>	Mummichog	
<i>Gambusia affinis</i>	Gambusia	
<i>Gambusia holbrooki</i>	Gambusia orientale	X
<i>Morone americana</i>	Persico bianco	